



ISTITUTO COMPRENSIVO GUARDIA P.SE –BONIFATI “GAETANO CISTARO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado Distretto Scolastico n° 23 - Via A. Moro – Tel 0982608011
C.M. CSIC86100N – Cod. Fisc. 86002130788
E-mail: csic86100n@istruzione.it Pec: csic86100n@pec.istruzione.it Sito web: <https://www.icguardiapiemontese.edu.it>
87020 GUARDIA PIEMONTESE (CS)

Data e protocollo come da segnatatura

**Alle Famiglie delle alunne e degli alunni Scuola Infanzia
Al personale docente e ATA
Atti - sito web**

OGGETTO: Vaccinazioni obbligatorie scuola infanzia - Precisazioni e disposizioni di legge

L’obbligo vaccinale per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati è stato introdotto dal DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017, ed è richiamato nell’annuale nota sulle iscrizioni n. 40055 del 12/12/2023. Le misure richiamate nella nota sono in vigore dall’a.s.2019/20, ai sensi dell’articolo 3-bis del DL 73/2017.

Le vaccinazioni obbligatorie sono REQUISITO di accesso alla scuola dell’infanzia. Il bambino o la bambina che non è in regola con la documentazione non può frequentare la scuola dell’infanzia. Ogni pretesa da parte dei genitori che non regolarizzano la posizione sarà segnalata alle autorità competenti (ASM) per inadempimento dell’obbligo.

Si fa presente, infatti, che mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Le ASL restituiscono alle scuole gli elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali e/o che non rientrano nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Il dirigente scolastico ha invitato pertanto - come già comunicato ai singoli interessati dalla segreteria - i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente. Entro il mese di luglio le scuole trasmettono all’ASL, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle previste sanzioni.

Le sanzioni da applicare per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale hanno conseguenze diverse per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e per gli alunni frequentanti dalla scuola primaria sino a 16 anni.

Per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro, da comminare secondo la procedura prevista dall’articolo 1, comma 4, del DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017.

Per i bambini e le bambine fino a 6 anni, è prevista la decadenza dall’iscrizione, per cui non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia (oltre alla decadenza dell’iscrizione, le famiglie saranno soggette alla suddetta sanzione pecuniaria).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Emanuela Manganiello
DOCUMENTO INFORMATICO FRIMATO DIGITALMENTE